

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1999)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BARRA, AGRIMI, VERNASCHI, TREU e MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 1975

### Riduzione dei termini per il procedimento elettorale e norme sulla propaganda elettorale

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 61 della Costituzione prevede che le elezioni delle nuove Camere debbono avvenire entro 70 giorni dalla fine delle precedenti.

Anche se l'espressione usata dal costituente sta a significare che esiste la facoltà di fissare la data delle elezioni prima del settantesimo giorno, di fatto ciò non è mai avvenuto (tranne che nel 1953, quando, sotto l'impero di altra legge, il periodo tra lo scioglimento e le elezioni fu di 64 giorni).

Il motivo per questa sistematica rinuncia a tale possibilità è soprattutto da ricercarsi nella lunghezza del tempo determinata a ciascuna delle diverse fasi elettorali, che di fatto precludono al Presidente della Repubblica l'esercizio dei poteri discrezionali in ordine alla data delle elezioni, poteri che peraltro potrebbero essere legittimamente esercitati *ex lege*.

Si ritiene quindi che il presente disegno di legge darebbe un contenuto reale al potere discrezionale del Capo dello Stato, cui sarebbe demandata la valutazione della situazione al fine di giudicare l'opportunità di ridurre l'inattività delle Camere o di mantenerla nei limiti massimi di cui all'articolo 61 della Costituzione.

Già nella quarta legislatura, per iniziativa dei senatori Fenoaltea e Giuliana Nenni fu presentata una proposta, discussa in 1<sup>a</sup> Commissione.

Rifacendosi anche a tale precedente ci si è convinti dell'assoluta necessità di dover contenere i tempi necessari allo svolgimento delle operazioni elettorali, nel rispetto del meccanismo previsto dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ma con riduzione del numero dei giorni tecnicamente indispensabili per il compimento degli adempimenti richiesti.

Con il presente disegno si tende pertanto a creare le condizioni perchè possa avvenire una riduzione dello spazio intercorrente tra la fine delle Camere e le elezioni delle nuove. È evidente che non vi è alcuna sofferenza propagandistica per la riduzione dei tempi che si propone, in quanto i partiti politici possono dar corso per tempo all'organizzazione della propria campagna elettorale.

Sarà bene ricordare a questo punto che il vigente testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per quanto concerne la cronologia delle operazioni, ha ripreso le norme

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, che a sua volta le aveva prese dal decreto legislativo luogotenenziale n. 74 del 1946.

Quest'ultimo però aveva stabilito la durata del processo preparatorio delle elezioni in settanta giorni in quanto all'articolo 13 recitava: «... Dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del decreto di convocazione al giorno stabilito per le elezioni devono decorrere almeno settanta giorni...».

Data la situazione obiettiva, era infatti logico che nel 1946 si sentisse il bisogno di fissare dei limiti minimi, invece che massimi: la vita democratica riprendeva per la prima volta dopo un lungo periodo di interruzione, con le difficoltà inerenti.

Le modifiche più rilevanti che si propongono riguardano:

1) la riduzione del meccanismo elettorale a 35 giorni;

2) lo stralcio dall'*iter* elettorale di tutte le operazioni relative alla costituzione od insediamento dell'ufficio elettorale centrale nazionale nonché degli uffici circoscrizionali che vengono compiute ogni anno;

3) l'introduzione del sistema del sorteggio per assegnare l'ordine di precedenza delle liste sui manifesti e sulle schede: sono ben noti gli inconvenienti che in occasione di ogni campagna elettorale si determinano fra i partiti per accaparrarsi il primo o l'ultimo posto sulle schede. Si è giunti ad episodi certamente non edificanti per gli elettori, donde la necessità di eliminare tali inconvenienti affidandosi al sorteggio;

4) l'eliminazione del contenzioso sui contrassegni, possibile con il consentire ai partiti non aventi rappresentanza nei con-

sessi da eleggere di presentare più contrassegni con l'indicazione dell'ordine preferenziale per l'uso;

5) la riduzione del numero dei presentatori delle candidature e la soppressione di tale adempimento per i partiti aventi rappresentanze negli organi da eleggere. Giova chiarire che con tali norme non si è inteso in alcun modo creare una sperequazione con danno pro o contro taluni partiti: si presume che i partiti già aventi una rappresentanza elettiva continuino per ciò stesso ad essere graditi almeno a quell'esiguo numero di cittadini che viceversa è quantificato per la presentazione di una lista nuova. Si tratta in questo secondo caso di un controllo sulla serietà degli intenti dei presentatori, onde evitare che chiunque possa per esibizionismo o per volontà di creare intralci al normale proseguimento elettorale presentare liste fasulle prive di sostegno;

6) l'introduzione del contenzioso anche per le votazioni del Senato: è una lacuna dell'attuale ordinamento che appare doveroso colmare;

7) il contenimento in 30 giorni del periodo per la propaganda elettorale esterna, con un notevole risparmio di denaro ed in allineamento con il sistema dei paesi stranieri. A questa stessa ragione di risparmio si è ispirato anche il divieto della propaganda luminosa ed il limite all'eccessivo spreco dei manifesti e volantini che in epoca elettorale inondano le pubbliche vie.

Si confida di trovare il consenso di tutti sugli intenti che hanno animato i presentatori del seguente disegno di legge, così da rendere celere l'approvazione del medesimo a beneficio dell'esercizio democratico dei poteri dello Stato.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1**

I sottoindicati articoli del testo unico delle legge recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono così modificati:

Articolo 11: il terzo comma è sostituito dal seguente: « La votazione per l'elezione della Camera ha luogo entro 35 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

Articolo 12: è sostituito dal seguente: « Presso la Corte di cassazione è costituito entro la prima quindicina del mese di dicembre di ogni anno l'ufficio elettorale centrale nazionale composto di due sezioni costituite da un presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal primo presidente, con le competenze proprie in ordine alle elezioni politiche dell'anno successivo ».

Articolo 13: è sostituito dal seguente: « Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo del collegio è costituito entro la seconda quindicina del mese di dicembre di ogni anno l'ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte d'appello o del Tribunale ».

Articolo 14: è sostituito dal seguente: « I partiti o i gruppi politici organizzati aventi rappresentanza parlamentare, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere confermata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato. Non è ammessa sostituzione del simbolo riprodotto sul contrassegno, ove i partiti abbiano fatto o facciano notoriamente uso di esso; ove ciò avven-

ga si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo seguente ».

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

« Articolo 14-bis: I partiti o i gruppi politici organizzati non aventi rappresentanza parlamentare, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno tre contrassegni dichiarando l'ordine preferenziale con cui intendono usare uno di essi al fine di distinguere le liste nelle singole circoscrizioni. Contestualmente deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.

Ove il Ministero dell'interno autorizzi l'uso del secondo o terzo contrassegno, motiva succintamente le ragioni del diniego in ordine all'accoglimento dell'ordine preferenziale. Il Ministero dell'interno rifiuta l'ordine preferenziale o non rilascia la attestazione di cui al secondo comma del presente articolo nei casi in cui il contrassegno possa generare confusione con quello usato da altri partiti che notoriamente facciano uso di esso, o con contrassegni depositati in precedenza, nei casi in cui riproduca immagini o soggetti religiosi, nei casi in cui vengano riprodotti figure o forme umane. Le disposizioni di cui al secondo capoverso del presente articolo si applicano anche ai partiti o ai gruppi di cui al precedente articolo 14 ».

Articolo 15: è sostituito dal seguente: « Il deposito del contrassegno di cui agli articoli precedenti deve essere effettuato entro il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto di convocazione dei comizi. Entro il secondo giorno successivo a tale data la prima sezione dell'Ufficio elettorale centrale nazionale procede al sorteggio dei contrassegni validamente depositati: l'ordine di estrazione determina l'ordine progressivo sulle liste, sui manifesti e sulle schede elettorali per tutto il territorio nazionale, sia per le votazioni alla Camera dei deputati sia per le votazioni al Senato della Repubblica.

Ove un partito o un gruppo politico organizzato non presenti candidati per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica, la numerazione avviene con sposta-

mento in progressione dei partiti o gruppi politici che seguono.

L'ordine di estrazione viene portato a conoscenza dei partiti o dei gruppi politici organizzati contestualmente alla restituzione del contrassegno, munito dell'attestazione di regolarità, entro il giorno successivo al sorteggio ».

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

« Articolo 15-*bis*: Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare da persona munita di procura speciale notarile da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato.

Il Ministero dell'interno restituisce il contrassegno e comunica l'ordine di estrazione di cui al precedente articolo 15 a persona munita di procura ai sensi del capoverso precedente.

Agli effetti del deposito, l'apposito ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto dalle ore 8 alle ore 16, dopo di che inizia immediatamente le operazioni di esame dei contrassegni.

Le operazioni di sorteggio di cui all'articolo 15 avvengono in apposito locale presso il Ministero dell'interno con inizio alle ore 20.

Il Ministero dell'interno determinerà con proprio decreto i criteri cui attenersi per la preparazione delle operazioni di sorteggio e per il sorteggio ».

Articolo 16: è soppresso.

Articolo 17: è sostituito dal seguente: « All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o i gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di quattro rappresentanti del gruppo o del partito incaricati, anche disgiuntamente, di effettuare il deposito, al rispettivo ufficio centrale circoscrizionale, della lista dei candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta con atto autenticato da notaio.

Il Ministero dell'interno comunica, a mezzo di corriere speciale od avvalendosi dei mezzi tecnici di comunicazione idonei, a ciascun ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette, nonchè l'ordine del sor-

teggio di cui all'articolo 15 non oltre il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto di convocazione dei comizi ».

Articolo 18: il primo comma è sostituito dal seguente: « I partiti o gruppi politici organizzati non aventi rappresentanza parlamentare devono depositare le liste dei candidati per ogni collegio, con presentazione di non meno di 300 e non più di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.

A tale incombenza non sono soggetti i partiti politici aventi rappresentanza parlamentare ».

Articolo 20: nel primo comma l'espressione compresa tra le parole: « cinquantesimo » e « votazione » è sostituita con l'espressione: « quarto giorno alle ore 24 del sesto giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto di convocazione dei comizi ».

Dopo il quinto comma è aggiunto il seguente capoverso: « Gli atti di accettazione delle candidature e la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati devono avere data non anteriore a due mesi ».

Articolo 21: il secondo capoverso è sostituito dal seguente: « Nel medesimo verbale sono indicati la lista dei candidati presentata, le designazioni del contrassegno ed i delegati ».

Articolo 22: le parole: « entro cinque giorni » sono sostituite con le parole: « entro due giorni ».

Articolo 23: nel secondo comma le parole: « 48 ore » sono sostituite con le parole: « 24 ore ».

Al sesto capoverso la parola: « tre » è sostituita con la parola: « due ».

Articolo 24: è soppresso il n. 1).

Nel n. 5) la parola: « ventesimo » è sostituita con la parola: « diciottesimo ».

Articolo 27: nel primo comma le parole: « trentesimo » e « quarantacinquesimo » sono sostituite rispettivamente con le parole: « decimo » e « ventesimo ».

Articolo 33: nel primo comma la parola: « trenta » è sostituita con la parola: « quindici ».

Articolo 35: nel primo comma la parola: « trentesimo » è sostituita con la parola: « ventesimo ».

Nel quarto comma la parola: « ventesimo » è sostituita con la parola: « quindicesimo ».

Articolo 36: nel primo comma la parola: « ventesimo » è sostituita con la parola: « quindicesimo ».

## Art. 2.

I sottoindicati articoli della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, sono modificati come segue:

Articolo 9: nel primo comma, dopo la parola: « collegio » è aggiunta l'espressione: « ove detta candidatura non sia di candidato appartenente a partito politico o gruppo politico organizzato ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente: « Unitamente agli atti di presentazione della candidatura deve essere depositata una dichiarazione, sottoscritta dal candidato, nella quale si dovrà dichiarare sotto quale contrassegno egli intende presentare la propria candidatura. Tale dichiarazione deve essere confermata in calce o con atto a parte con esplicita dizione del segretario politico o del presidente del partito o gruppo politico organizzato, la cui firma deve essere autenticata dal notaio ».

Articolo 10: nel primo comma l'espressione compresa tra le parole: « Entro » e « votazione » è sostituita con l'espressione: « Entro l'ottavo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

Articolo 11: nel primo comma l'espressione compresa tra le parole: « Entro » e « votazione » è sostituita dall'espressione: « Entro l'undicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

Articolo 12: l'espressione compresa tra le parole: « Non » e « votazione » è sostituita con l'espressione: « Entro il tredicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

Articolo 13: nel primo comma al numero 1) l'espressione: « secondo l'ordine di presentazione » è sostituita con l'espressione: « secondo l'ordine di sorteggio ».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« Articolo 13-bis: Contro le decisioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale è ammesso, entro 24 ore dalla comunicazione dell'atto che si vuole impugnare, ricorso all'ufficio elettorale regionale, che si pronuncia in via definitiva entro le successive 48 ore.

Il ricorso deve essere depositato presso l'ufficio elettorale circoscrizionale che provvede ad inviarlo immediatamente, con propria nota illustrativa, all'ufficio elettorale regionale.

Contro le decisioni di cui all'articolo 12 dell'ufficio elettorale regionale è ammesso ricorso all'ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361; a tal fine il ricorso va depositato nei termini di cui ai due commi precedenti presso l'ufficio regionale elettorale, che provvede ad inviarlo, osservati i termini e le disposizioni di cui ai due commi precedenti, all'ufficio elettorale centrale nazionale a mezzo di corriere speciale.

Le decisioni in ordine ai ricorsi adottate dall'ufficio elettorale regionale o dall'ufficio elettorale centrale nazionale sono portate a conoscenza dell'interessato e dell'ufficio da cui è provenuto l'atto impugnato anche mediante telegramma ».

Articolo 24: la parola: « settanta » è sostituita con la parola: « trentacinque ».

### Art. 3.

L'articolo 2 della legge 27 febbraio 1953, n. 64, è soppresso.



**Art. 4**

I sottoindicati articoli del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono così modificati:

Articolo 18: nel primo comma la parola: « quarantacinque » è sostituita con la parola: « trentacinque ».

Articolo 28: dopo il secondo capoverso è inserito il seguente: « I partiti o gruppi politici organizzati aventi rappresentanza in consiglio comunale non sono soggetti alle disposizioni di cui al secondo capoverso. Essi presentano direttamente le candidature raggruppate sotto un unico contrassegno a norma dei commi seguenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alla presentazione delle candidature nei comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti ».

Dopo l'articolo 36 è inserita la seguente: « Sezione V: " Estrazione dei contrassegni" ».

Articolo 36-bis: " Nel ventesimo giorno precedente l'elezione il segretario del comune, assistito da due delegati del sindaco, procede pubblicamente al sorteggio dei contrassegni depositati al fine di stabilire l'ordine di iscrizione dei partiti o gruppi politici organizzati sui manifesti e sulle schede.

Dell'operazione di sorteggio viene redatto un verbale che è trasmesso immediatamente al sindaco per la preparazione dei manifesti con le liste dei candidati e delle schede " ».

**Art. 5.**

I sottoindicati articoli della legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali, come modificati dalla legge 10 settembre 1960, n. 962, sono ulteriormente così modificati:

Articolo 7: nel terzo comma la parola: « quarantaseiesimo » è sostituita con la parola: « trentaseiesimo ».

Articolo 14: nel quarto comma le parole: « 400 » e « 600 » sono sostituite rispettivamente con le parole: « 200 » e « 300 ».

Dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: « I partiti politici o gruppi politici organizzati già rappresentati nel Consiglio provinciale presentano i candidati senza la necessità di sottoscrizione di elettori ai sensi del comma precedente ».

Articolo 17: nel numero 1) del primo comma è soppressa l'espressione compresa tra le parole: « secondo » e « gruppi ».

Dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

« Articolo 17-bis: Nel ventesimo giorno antecedente la data delle elezioni l'ufficio elettorale centrale provvede con pubblica operazione al sorteggio dei contrassegni ai fine di assegnare ai partiti politici o gruppi politici organizzati il numero di posizione sulle schede e sui manifesti da valere per le elezioni nell'ambito della propria giurisdizione ».

#### Art. 6.

I sottoindicati articoli della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale, sono così modificati:

Articolo 3: nel secondo comma, la parola « 46° » è sostituita con la parola: « 36° »; nel sesto comma la parola: « quarantacinque » è sostituita con la parola: « trentacinque ».

Articolo 8: nel primo comma la parola: « tre » è sostituita con la parola: « due ».

Nel terzo comma la parola: « cinque » è sostituita con la parola: « tre ».

Articolo 9: nel primo comma le parole: « quarantesimo » e « venticinquesimo » sono sostituite rispettivamente con le parole: « trentunesimo » e « ventisettesimo ».

Nel secondo comma le parole: « 400 » e « 600 » sono sostituite rispettivamente con le parole: « 200 » e « 300 ».

Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: « Alla prescrizione di cui al precedente comma non sono tenuti i partiti politici o gruppi politici organizzati aventi rappresentanza del disciolto consiglio regionale ».

Articolo 11: nel primo comma il numero 1) è sostituito dal seguente: « 1) procede alla estrazione pubblica per sorteggio dei contrasegni al fine di assegnare a ciascuna lista annessa il numero di ordine sui manifesti e sulle schede; ».

Nel numero 4) la parola: « ammissione » è sostituita con la parola: « estrazione ».

#### Art. 7.

La propaganda elettorale esterna può essere svolta non prima del trentesimo giorno antecedente la data fissata per le votazioni.

È comunque vietata ogni forma di propaganda pubblica a mezzo di insegne luminose, striscioni o drappi, cartelli fissi, nonché la diffusione pubblica di volantini di qualsiasi genere.

Nulla è innovato per quanto concerne le disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al primo e al secondo comma del presente articolo è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 500 mila a lire 1 milione.